

Confiscabile all'ente l'intera somma riciclata se l'operazione non ha margini di liceità

Se la legge qualifica come illecito l'intero rapporto contrattuale, tutto il profitto andrà considerato indebito

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [30656](#) depositata ieri, la Cassazione ha ribadito i criteri che, in tema di **responsabilità** da reato degli **enti** collettivi, consentono di individuare, a seconda delle condotte illecite contestate, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo ai fini della confisca di cui all'[art. 19](#) del DLgs. n. 231/2001.

Il ricorso esaminato, e rigettato, dalla Corte riguardava il provvedimento ablativo emesso nei confronti di un istituto di credito, definito in atti come una sorta di contenitore nel quale, per condotte realizzate a suo vantaggio dagli apicali, erano confluiti flussi di denaro **provento** dei delitti di **frode fiscale e appropriazione indebita** che, grazie ai vari passaggi sui conti estero su estero, ivi compresi i conti correnti aperti presso la banca, erano stati trasformati per occultarne l'origine illecita.

Alla Cassazione si è così posta la questione se, nei confronti della banca, il vincolo dovesse riguardare, come disposto nel caso di specie, l'**intera somma** confluita a fini di riciclaggio nel suo portafoglio (Cass. n. [7503/2022](#)) ovvero se, come addotto dalla ricorrente, potesse essere sequestrato un importo pari al **solo vantaggio** economico da essa effettivamente conseguito (Cass. n. [19561/2022](#)).

Per la sentenza in esame, la scelta tra l'una o l'altra opzione necessita, in via preliminare, dell'individuazione del **profitto del reato** che qui la Suprema Corte ha definito secondo l'accezione già evidenziata dalle Sezioni Unite n. [26654/2008](#) con riferimento proprio all'ambito della responsabilità degli enti collettivi. In particolare, i giudici avevano rilevato che l'istituto della confisca previsto dal DLgs. [231/2001](#) si connota in maniera differente a seconda del concreto contesto in cui è chiamato a operare. Ne derivano **tre distinte figure** dai diversi scopi: quella di cui all'[art. 19](#), qualificata come sanzione principale; quella prevista all'[art. 6](#) comma 5, strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto; quella di cui all'[art. 15](#) comma 4, avente natura di sanzione sostitutiva.

La distinzione si riflette così anche sulla nozione di profitto confiscabile. Nell'ipotesi di confisca derivante dalla gestione commissariale ([art. 15](#)), il profitto si identifica con l'**utile netto**, essendo collegato a un'attività lecita che viene proseguita, sotto il controllo del giudice, da un commissario giudiziale nell'interesse della collettività e non può che avere a oggetto, proprio per il venire meno di ogni nesso causale con l'illecito, la grandezza contabile residuale.

Per le altre ipotesi di confisca, in particolare per quella di cui all'[art. 19](#), le Sezioni Unite avevano inteso il profitto del reato come complesso dei **vantaggi economici** tratti **dall'illecito** e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto".

È tuttavia necessaria l'ulteriore precisazione che tale concezione "rigorista" debba trovare applicazione esclusivamente nel caso di attività criminali *tout court*, mentre quando il reato viene consumato occasionalmente nell'ambito di una normale attività di impresa sarà necessario compiere un'ulteriore verifica relativa ai profili di rilevanza penale dell'operazione economica: qualora la legge qualifichi come illecito l'**intero rapporto** contrattuale (c.d. "reato contratto") l'intero profitto andrà considerato indebito e soggetto a confisca; se invece la rilevanza penale è limitata alla fase di formazione della **volontà** contrattuale o di esecuzione dello stesso (c.d. "reato in contratto") il profitto corrispondente agli aspetti leciti del rapporto non potrà essere direttamente ricollegabile al reato e, di conseguenza, non ne è consentita la confisca.

Per la Cassazione, nel caso di specie non vi erano margini per individuare una qualche prestazione lecita, essendosi le condotte di riciclaggio interamente risolte nell'**occultamento** del **denaro** nelle casse della banca ricorrente, che, come ogni istituto di credito, persegue le proprie finalità con la raccolta del denaro necessario alla successiva erogazione al pubblico dei propri servizi.

Pertanto, il vantaggio economico derivato alla banca dal reato contestato, e a quello direttamente pertinente, si identifica proprio nell'aver ricevuto e avere avuto nel proprio portafoglio la disponibilità della somma di denaro provento del delitto di riciclaggio. Requisito a cui si è aggiunto il *periculum in mora* dato dalla **sistematicità** del meccanismo delittuoso, esteso in più anni e contraddistinto dal pieno coinvolgimento della banca che, nonostante la sottoposizione a vigilanza, era stata a lungo contenitore utilizzato per riciclare ingenti somme di denaro provento di reati.

Di qui, la conferma del provvedimento impugnato, legittimo nell'anticipare l'effetto ablatorio in ragione degli effetti sulla solidità patrimoniale della banca come derivanti dalla commissione prolungata di condotte illecite.